



COMUNE DI GESSATE
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DI
QUESTO COMUNE
DAL 26/02/09 AL 12/03/09
GESSATE LI
IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI GESSATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- **ADOTTATO** alla deliberazione G.C. n. 61 del 21.12.1998
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 23.12.1998 al 07.01.1999
- **ESAMINATO** dall' CO.Re.Co. Sez. di Milano atti n. 103 in data 04.01.1999
- **RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio per il periodo dal 05.05.1999 al 19.05.1999
- **INVIATO** alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Ministero delle Finanze il 06.05.1999
- **MODIFICATO** con deliberazione C.C. n.50 del 20.11.2003
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 26.11.2003 al 10.12.2003
- **RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 29.12.2003 al 12.01.2004
- **MODIFICATO** con deliberazione C.C. n. 2 del 06.02.2009
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dall' 11.02.2009 al 25.02.2009
- **RIPUBBLICATO** all'Albo pretorio dal 26/02/2009 al 12/03/2009



ATTI
QUESTA
DEL 11/02/09 25/02/09
GESSATE

Ally

COMUNE DI GESSATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- **ADOTTATO** alla deliberazione G.C. n. 61 del 21.12.1998
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 23.12.1998 al 07.01.1999
- **ESAMINATO** dall' CO.Re.Co. Sez. di Milano atti n. 103 in data 04.01.1999
- **RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio per il periodo dal 05.05.1999 al 19.05.1999
- **INVIATO** alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Ministero delle Finanze il 06.05.1999
- **MODIFICATO** con deliberazione C.C. n.50 del 20.11.2003
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 26.11.2003 al 10.12.2003
- **RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 29.12.2003 al 12.01.2004
- **MODIFICATO** con deliberazione C.C. n. 2 del 06.02.2009
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dall'11.02.2009 al 25.02.2009

Pagina 1 di 11

TITOLO I

- Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento**
- Art. 2 Definizione delle entrate**
- Art. 3 Aliquote e tariffe**
- Art. 4 Agevolazioni**

TITOLO II

- Art. 5 Forme di gestione**
- Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate**
- Art. 7 Attività di controllo delle entrate**
- Art. 8 Rapporti con i cittadini**
- Art. 9 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**
- Art. 10 Accertamento delle entrate non tributarie**
- Art. 11 Contenzioso tributario**
- Art. 12 Sanzioni tributarie**
- Art. 13 Autotutela**

TITOLO III

- Art. 14 Riscossione**
- Art. 15 Crediti inesigibili o di difficile riscossione**
- Art. 16 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**
- Art. 17 Rimborsi**

TITOLO IV

- Art. 18 Norme finali**

TITOLO I

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e

programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 le sedi di associazioni senza scopo di lucro svolgenti attività sociale e/o ricreativa sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.

TITOLO II

Art. 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24 - 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa autorizzazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 8

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 9

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 10

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Art. 11

Contenzioso tributario

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), dei D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore, dandone comunicazione alla giunta.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni dell'ente.

Art. 12

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni su maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La misura annua degli interessi da applicare per la riscossione e il rimborso di tributi comunali sono stabiliti nel tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13

Autotutela

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III

Art. 14

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione di tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Può essere autorizzata la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economato o di altri agenti contabili.
4. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.
5. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 58, comma 2 della Legge 142/90 devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione e sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.
6. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).
7. E' stabilito in £. 20.000.= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. I singoli regolamenti possono prevedere una soglia minima al di sotto della quale non si procede alla riscossione delle relative entrate.

Art. 15

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile dell'ufficio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 16

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato con adeguate motivazioni può proporre alla Giunta Comunale transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, comma 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente versata allo stesso.

TITOLO IV

Art. 18

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.